



DOTTOR SERGIO BERETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTTOR CARLO DOTTARELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Roma, 16 ottobre 2009

Circolare n. 2/2009

SCUDO FISCALE TER AL VIA
E' POSSIBILE REGOLARIZZARE O RIMPATRIARE
ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

Si è concluso, con la pubblicazione sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009 della legge di conversione n. 141 del 3 ottobre 2009, l'iter normativo del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, correttivo del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (il cosiddetto “decreto anticrisi”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Dopo le correzioni apportate al decreto anticrisi, l’istituto del cosiddetto “Scudo fiscale ter” (di seguito, lo “Scudo”), regolato dall’articolo 13-bis del decreto medesimo, è da considerarsi definitivo. L’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 10 ottobre 2009 la Circolare 43/E che ha stabilito le modalità operative per le operazioni di emersione di attività detenute all'estero.

Si riportano di seguito in modo sintetico i punti principali delle disposizioni.

Cosa è possibile fare: Rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all'estero anteriormente al 31/12/2008 in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. Il rimpatrio è obbligatorio quando le attività oggetto di emersione si trovano in Paesi che non forniscono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Chi lo può fare: I destinatari delle disposizioni sono quelli interessati dalla normativa sul monitoraggio fiscale, ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato; inoltre possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR (“controlled foreign company – Cfc”) per le quali le operazioni di emersione producono effetti direttamente in capo ai partecipanti residenti in Italia.

Imposta: E' prevista un'imposta straordinaria pari al 50% del rendimento presunto del 2% delle attività rimpatriate o regolarizzate per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione. Sostanzialmente occorrerà pagare il 5% del valore delle attività indicate nella dichiarazione riservata (vedi successivamente) e detenute in data non successiva al 31/12/2008.



Attività oggetto dello Scudo: Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie (azioni, quote di società, obbligazioni, quote di OICR, polizze assicurative produttive di reddito,...) detenute all'estero in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo a partire da una data non successiva al 31/12/2008, nonché quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati. L'operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali immobili e fabbricati, oggetti preziosi, opere d'arte, yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31/12/2008 in un Paese europeo o in un altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Scadenza: L'effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione può essere effettuata fino al 15 dicembre 2009. Qualora a tale data le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato – fermo restando che va comunque presentata entro la scadenza la dichiarazione riservata e pagata la relativa imposta – gli effetti si producono in ogni caso a condizione che le operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma.

Come si fa: Con la presentazione ad un intermediario abilitato (banche, SIM, SGR società fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento residenti) di una dichiarazione riservata, conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/9/2009, contenente i dati sintetici e non analitici delle attività che si intendono far "emergere" e con il contestuale pagamento dell'imposta. Da questo momento scatta la validità dell'adesione.

Effetti del rimpatrio e della regolarizzazione: In linea generale è prevista l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relativi alle disponibilità delle attività emerse. In particolare è inibita l'attività di accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi di imposta che hanno termine al 31/12/2008. Chi si avvale della Scudo, inoltre, non potrà essere punito per diversi reati di natura fiscale e civilistica quali omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti o tramite uso di artifici contabili, occultamento o distruzione delle scritture contabili, false comunicazioni sociali. I contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le medesime attività nel modello RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di presentazione.

Cause ostative allo Scudo: Le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti dal punto di vista fiscale e valutaria qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziate le attività di accertamento, compreso l'invio di questionari, accessi, ispezione e verifiche. Costituisce, inoltre, causa ostativa alla produzione degli effetti di esclusione della



punibilità dei reati, l'avvio del procedimento penale di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Antiriciclaggio: L'intermediario rispetterà gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione in materia di antiriciclaggio, solo nei casi in cui sa, sospetta o ha motivo di sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità per chi aderisca allo Scudo.

Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate: Il contribuente che si avvale dell'operazione di rimpatrio può comunicare all'intermediario i redditi derivanti dalle attività emerse percepiti dal 1/01/2009 fini alla data di presentazione della dichiarazione riservata. E' applicabile il criterio presuntivo di determinazione di tali redditi previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 167/1990. Su di essi l'intermediario applicherà un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 27%.

Redditi e plusvalenze prodotti successivamente al rimpatrio: Per quanto riguarda la determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria eventualmente realizzati dal contribuente dopo aver effettuato il rimpatrio, possono essere derogati gli ordinari criteri di determinazione degli stessi stabiliti dal TUIR, mentre per i redditi diversi derivanti da attività diverse da quelle finanziarie sono applicabili gli ordinari criteri stabiliti dal TUIR.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria: Contestualmente all'introduzione delle disposizioni sullo Scudo, il comma 7 dell'articolo 13-bis del decreto ha apportato alcune modifiche alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, al fine di renderle più incisive.

La normativa in materia è particolarmente delicata e complessa date le numerosissime fattispecie che si possono presentare e il rinvio alle disposizioni riguardanti le precedenti versioni dello Scudo fiscale.

Lo Studio Beretta Dottarelli – BEDOT Associati è a Vostra disposizione per rispondere a tutti i Vostri quesiti in materia nonché di prospettarVi soluzioni operative con istituti di credito di rilevanza nazionale ed estera che potranno garantire la massima riservatezza dell'operazione, nonché condizioni economiche di assoluto vantaggio.